



Contributi d'investimento per impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e forni per l'incenerimento di fanghi

Scheda informativa

Versione aprile 2025

1. Situazione iniziale

Nel gennaio 2025 è entrata in vigore la revisione della legge sull'energia (LEne) e dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn). Ciò comporta molti cambiamenti per quanto riguarda la promozione degli impianti a biomassa. Tuttavia, i contributi d'investimento per gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani (IIRU) e i forni per l'incenerimento di fanghi rimangono in vigore e continueranno a essere trattati caso per caso dall'Ufficio federale dell'energia. Questa scheda informativa fornisce le risposte alle domande frequentemente poste concernenti questi contributi d'investimento.

Responsabile per i contributi d'investimento per gli impianti di produzione di biogas e le centrali elettriche a legna e per i contributi alle spese di esercizio è [Pronovo AG](#).

2. FAQ

2.1 Per quali tipologie di impianti a biomassa si può richiedere un contributo d'investimento secondo il nuovo articolo 24 della legge sull'energia?

È possibile beneficiare di un contributo d'investimento per gli impianti a biogas, le centrali elettriche a legna, IIRU, i forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e gli impianti a gas di scarica.

2.2 A chi e in quale forma devo presentare la domanda di contributi d'investimento?

Le domande per gli IIRU e i forni per l'incenerimento di fanghi vanno presentate all'Ufficio federale dell'energia. Queste devono essere complete e legalmente firmate. Sono preferibilmente inviate tramite il [modulo di trasmissione elettronica dell'UFE](#), ma possono essere inviate anche per posta. Il modulo di domanda, un modello Excel per l'elenco dei costi d'investimento computabili e ulteriori informazioni sono disponibili sul [sito web dell'UFE](#) (→Promozione della biomassa).

2.3 Un impianto a biomassa deve soddisfare requisiti energetici minimi per beneficiare di un contributo d'investimento?

Sì, i requisiti sono definiti nell'allegato 2.3 dell'OPEn.

2.4 A quanto ammonta il contributo d'investimento?

Il contributo d'investimento ammonta al 20 per cento dei costi di investimento computabili per le IIRU e i forni per l'incenerimento di fanghi, con un contributo massimo di 6 milioni di franchi (art. 71 OPEn).

2.5 Quando posso richiedere un contributo d'investimento?

Al momento della presentazione della domanda deve essere disponibile un'autorizzazione edilizia passata in giudicato. Se non si dispone di un'autorizzazione edilizia, è necessario dimostrare che il progetto è pronto alla realizzazione. Tuttavia, le domande devono essere presentate prima dell'inizio dei lavori.





N. di registrazione: BFE-452.220-1/12/1/4

2.6 Qual è l'ordine di presa in considerazione delle domande per il contributo d'investimento?

Le domande sono prese in considerazione in base alla data di presentazione (ricezione completa della documentazione). I contributi d'investimento vengono accordati solo se sono disponibili sufficienti mezzi finanziari. Se le risorse non sono sufficienti, i progetti vengono inseriti in una lista d'attesa.

2.7 Il mio impianto beneficia già della remunerazione per l'immissione di elettricità o di un finanziamento dei costi supplementari? Posso richiedere anche un contributo d'investimento?

No. Fintantoché un gestore ottiene per un impianto un finanziamento dei costi supplementari o una remunerazione per l'immissione in rete di elettricità non è possibile accordargli un contributo d'investimento. Se si rinuncia al finanziamento dei costi supplementari o alla remunerazione per l'immissione di elettricità, può essere concesso un contributo d'investimento.

2.8 Con il contributo d'investimento viene indennizzato il plusvalore ecologico dell'elettricità?

No. A differenza del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, il plusvalore ecologico non viene indennizzato attraverso il contributo d'investimento. Il plusvalore ecologico può essere venduto sotto forma di garanzia di origine a un'azienda di approvvigionamento energetico o trattato in una borsa dell'energia elettrica.

2.9 Posso avviare i lavori al mio impianto prima di ottenere la conferma del contributo d'investimento da parte dell'Ufficio federale dell'energia?

No. Per ottenere un contributo d'investimento i lavori devono essere avviati solo dopo l'accordo del contributo da parte dell'Ufficio federale dell'energia (UFE). Su richiesta, l'UFE può autorizzare l'inizio anticipato dei lavori. L'autorizzazione non dà automaticamente diritto a un contributo d'investimento.

2.10 L'ordinazione di una CTEB può essere considerata come inizio dei lavori?

No. Per i contributi d'investimento, solo l'inizio dei lavori sul cantiere è considerato l'inizio dei lavori di costruzione.

3. Basi legali

- Legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730.0)
 - Capitolo 5: Contributo d'investimento per gli impianti fotovoltaici, idroelettrici e a biomassa
 - Capitolo 14: Disposizioni finali
- Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (OPEn; RS 730.03)
 - Capitolo 3: Disposizioni generali sulla remunerazione unica e sui contributi d'investimento
 - Capitolo 6: Contributi d'investimento per gli impianti a biomassa
 - Capitolo 9: Disposizioni finali
 - Allegato 2.3: Contributi d'investimento per gli impianti a biomassa